



Azienda Speciale "Castiglione 2014"

REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

- Art. 1 Oggetto del presente regolamento
- Art. 2 Finalità dell'impianto
- Art. 3 Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione
- Art. 4 Sistema di controllo
- Art. 5 Titolare del trattamento dei dati personali
- Art. 6 Nomina degli autorizzati alla gestione dell'impianto
- Art. 7 Misure di sicurezza e limiti di utilizzo
- Art. 8 Accesso ai dati
- Art. 9 Informativa
- Art. 10 Uso delle telecamere
- Art. 11 Funzionalità aggiuntive
- Art. 12 Norma di rinvio

Approvato con delibera C.d.A. n. 5 del 30 gennaio 2019

Art. 1 Oggetto del presente regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del sistema di videosorveglianza installato presso alcuni locali dell’Azienda Speciale “Castiglione 2014” e ne regola l’uso nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali Europeo 679/2016, d’ora in poi denominato GRDP, e tiene conto delle disposizioni contenute nei provvedimenti, in materia di videosorveglianza emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2 Finalità dell’impianto

L’attività di videosorveglianza realizzata dalla Azienda Speciale “Castiglione 2014” è finalizzata alla tutela delle strutture e del patrimonio aziendale da atti vandalici, danneggiamenti e furti. L’installazione dell’impianto è stata autorizzata dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Grosseto. Le immagini registrate sono messe a disposizione esclusivamente dell’Autorità Giudiziaria e delle forze di Polizia dello Stato nei tempi, termini e modi espressi da presente regolamento, per i fini istituzionali di tali organi.

Art. 3 Caratteristiche tecniche dell’impianto e dislocazione

L’impianto riguarda un’area accessibile al personale dell’Azienda e non al pubblico.

Il sistema è composto da n° 3 telecamere collocate all’interno ed all’esterno del locale magazzino; da una infrastruttura di comunicazione e da un apparato per la registrazione delle immagini.

Il sistema non è configurato per la visione “live” delle immagini. Il sistema è a circuito chiuso, la centralina non è interconnessa con altri sistemi logici, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

Il sistema viene gestito unicamente da un apparato di controllo, custodito in luogo sicuro (chiuso a chiave in apposito armadio metallico).

Art. 4 Sistema di controllo

L’accesso all’apparato di controllo è consentito solamente al personale autorizzato, nominato dall’Azienda Speciale “Castiglione 2014”, ed ai tecnici addetti alla manutenzione dell’impianto.

Eventuali accessi all’apparato di controllo di soggetti diversi da quelli innanzi indicati devono essere autorizzati, per iscritto, dal Titolare

L’accesso al sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente al Titolare del trattamento dei dati ed ai tecnici incaricati per l’assistenza e la manutenzione, individuati nominativamente con atto scritto Titolare

Il sistema è configurato in maniera tale che il Titolare e gli autorizzati dei servizi accedano allo stesso con l’utilizzo di credenziali di autenticazione.

Le persone abilitate ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenute ad osservare scrupolosamente il presente Regolamento e ad attuare una corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto.

È vietata l'assunzione di dati per finalità diverse da quelle previste dal presente regolamento.

Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce segreto d'ufficio per gli operatori e pertanto la sua eventuale rivelazione, oltre che costituire una violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'articolo 326 del Codice Penale.

Art. 5 Titolare del trattamento dei dati personali

Titolare dei dati è l'Azienda Speciale "Castiglione 2014" nella persona del Direttore.

Art. 6 Nomina degli autorizzati alla gestione dell'impianto

Il Direttore individua e nomina. Per iscritto, gli autorizzati della gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.

Art. 7 Misure di sicurezza e limiti di utilizzo

Di regola i dati relativi alle registrazioni delle immagini non devono subire alcun trattamento ed essere cancellati automaticamente e definitivamente, senza alcuna possibilità di recupero degli stessi, trascorso un periodo di tempo prefissato.

La registrazione delle immagini deve essere conservata dal sistema per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto e non può superare 7 giorni.

Il termine di conservazione delle immagini può essere prolungato per aderire a specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o delle Forze di Polizia.

Art. 8 Accesso ai dati

L'accesso ai dati registrati può avvenire solamente da parte autorizzati dal Titolare, per le finalità dichiarate e con le modalità descritte negli articoli precedenti.

I dati registrati si intendono a disposizione dell'Autorità giudiziaria e delle Forze di Polizia dello Stato, per i fini istituzionali di tali organi, previa richiesta scritta indicante la postazione ed il giorno e l'ora di registrazione che essi intendono acquisire.

Art. 9 Informativa

La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del Titolare attraverso i mezzi che ritenuti più idonei, ed in particolare attraverso:

- la diffusione del presente regolamento al personale dell'Azienda;
- l'affissione di cartelli posizionati nelle vicinanze delle telecamere di videosorveglianza, conformi al modello stabilito dal Garante per la protezione e chiaramente visibili.

I cartelli possono essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze di essi e non necessariamente a nelle immediate vicinanze della telecamera.

L'uso delle immagini per le finalità dichiarate non necessita di consenso da parte delle persone riprese in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Art. 10 Uso delle telecamere

Il sistema di videosorveglianza prevede una ripresa statica dei luoghi e non rileva automaticamente percorsi o caratteristiche fisionomiche (tipo riconoscimento facciale) od altri dati che consentano l'individuazione di persone definite.

Art. 11 Funzionalità aggiuntive

Per le finalità dichiarate il sistema di videosorveglianza è impostato in modo tale da attivarsi al di fuori dell'orario lavorativo e nei tempi descritti.

Eventuali altre funzionalità aggiuntive possono essere inserite nel sistema soltanto se corrispondenti a reali necessità connesse alle finalità dichiarate.

Art. 12 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e si osservano i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che regolano la materia della tutela della protezione dei dati personali e della videosorveglianza.